COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 del 25/10/2023

OGGETTO: Individuazione luoghi sensibili ex L.R. 8/2013 "Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico"

L'anno **duemilaventitré** il giorno **venticinque** del mese di **ottobre** alle ore **12:00** nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale debitamente convocata, con la modalità telematica della videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e della delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13/03/2020.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Vicesindaco	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Assessore	ROSSI VALERIA	Si	
Assessore	ANTONINI SARA	Si	
Assessore	COLOMBO LUCA	Si	

Totale Presenti: **5**	Totale Assenti: **0**

Partecipa alla seduta **Matteo Bottari**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Lombardia, con Legge n. 8/2013 "*Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico"* ha dettato disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito;
- in particolare, l'art. 5 della predetta legge regionale dispone che:
  - ✓ comma 1 – "*Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni di GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta Regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d'infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori";*
  - ✓ comma 1 bis "*……per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili";*
  - ✓ comma 1 ter – "*Sono equiparati alla nuova installazione:*
    - *il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;*
    - *la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;*
    - *l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività";*
  - ✓ comma 2 – *"Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica";*
- la Giunta Regionale Lombardia ha dato concreta attuazione all'art. 5 comma 1 della Legge regionale n. 8/2013 mediante la D.G.R. 24 gennaio 2014 n. X/1274 *"Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito",* stabilendo che:
  - ✓ *Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come sopra definiti;*
  - ✓ *Tale distanza è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale;*
- Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2013 e D.G.R. 24 gennaio 2014 n. X/1274 sono luoghi sensibili:
  1) *istituti scolastici di ogni ordine e grado;*
  2) *asili nido di infanzia;*
  3) *luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, commi1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio", ivi comprese le strutture di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale;*
  4) *impianti sportivi;*
  5) *strutture residenziali o semiresidenziali di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3, operanti in ambito sanitario o socio- assistenziale;*
  6) *strutture ricettive per categorie protette;*
  7) *luoghi di aggregazione giovanile;*
  8) *oratori;*

Esaminate le ulteriori precisazioni fornite, attraverso il sito istituzionale, dalla Regione Lombardia (FAQ), sia in tema di individuazione dei luoghi sensibili (*anche in altri Comuni),* che relativamente alle modalità di misurazione della distanza di cinquecento metri (*punto più restrittivo*);

Ravvisata la necessità di adottare un provvedimento di carattere generale volto alla ricognizione sul territorio comunale dei luoghi sensibili così come definiti dalla Regione Lombardia con la normativa soprarichiamata, per garantire, da un lato, la certezza del diritto da parte degli operatori interessati e, per altro verso, fornire un efficace strumento cui attenersi nello svolgimento dell'attività istruttoria per le richieste di nuova collocazione;

Ritenuto opportuno che l'identificazione dei *"luoghi sensibili"* avvenga attraverso la loro rappresentazione cartografica fermo restando che – *nelle more degli aggiornamenti in conseguenza di nuove realizzazioni o insediamenti* – la stessa identificazione potrà intervenire a fronte di richieste di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

Vista l'allegata planimetria che, in relazione alla sopra richiamata normativa e deliberazione Regionale, individua sul territorio comunale le strutture che presentano caratteristiche tali da poter assumere la qualificazione di luoghi sensibili ai fini dell'applicazione del divieto di installazione degli apparecchi per il gioco di azzardo lecito di cui all'art. 110 commi 6 del R.D. 18.06.1931 n. 773, quali:

- In tinta azzurra vengono evidenziati i luoghi sensibili rientranti nella categoria degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- In tinta viola vengono evidenziati i luoghi sensibili rientranti nella categoria dei luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, commi1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio", ivi comprese le strutture di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale;
- In tinta marrone vengono evidenziati i luoghi sensibili rientranti nella categoria degli impianti sportivi;
- In tinta blu vengono evidenziati i luoghi sensibili rientranti nella categoria delle strutture residenziali o semiresidenziali di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3, operanti in ambito sanitario o socio- assistenziale;
- In tinta blu vengono evidenziati i luoghi sensibili rientranti nella categoria delle strutture ricettive per categorie protette;
- In tinta verde vengono evidenziati i luoghi sensibili rientranti nella categoria dei luoghi di aggregazione giovanile, tra essi anche quei parchi comunali ed aree verdi che, in quanto attrezzati/e con giochi e spazi per il gioco, possono essere qualificati come luoghi di aggregazione giovanile;
- In tinta arancio vengono evidenziati i luoghi sensibili rientranti nella categoria degli oratori;

Ribadito pertanto che non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come sopra definiti e che tale distanza è calcolata autonomamente dai Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale;

Richiamati:

- *la Legge Regionale 21 ottobre 2013 n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d' azzardo patologico";*
- *la legge Regionale 6 maggio 2015 n. 11 "Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8", alla Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 ed alla Legge regionale 2 febbraio 2010 n.6";*
- *la D.G.R. n. X/1274 del 24 gennaio 2014 "Determinazione delle distanze dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d' azzardo";*

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spesa;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive, Attuazione Urbanistica e Tutela Ambientale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di individuare in via ricognitiva ed in conformità alla normativa e deliberazione Regionale in premessa, i luoghi sensibili da considerare ai fini del divieto di installazione di nuovi apparecchi per il gioco di azzardo lecito di cui all'art. 110 commi 6 del R.D. 18.06.1931 n. 773 *"Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza",* come rappresentati nell'allegata planimetria (allegato A parte integrante del presente provvedimento):
   - In tinta azzurra vengono evidenziati i luoghi sensibili rientranti nella categoria degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
   - In tinta viola vengono evidenziati i luoghi sensibili rientranti nella categoria dei luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'articolo 70, commi1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio", ivi comprese le strutture di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale;
   - In tinta marrone vengono evidenziati i luoghi sensibili rientranti nella categoria degli impianti sportivi;
   - In tinta blu vengono evidenziati i luoghi sensibili rientranti nella categoria delle strutture residenziali o semiresidenziali di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3, operanti in ambito sanitario o socio- assistenziale;
   - In tinta blu vengono evidenziati i luoghi sensibili rientranti nella categoria delle strutture ricettive per categorie protette;
   - In tinta verde vengono evidenziati i luoghi sensibili rientranti nella categoria dei luoghi di aggregazione giovanile, tra essi quei parchi comunali ed aree verdi che, in quanto attrezzati/e con giochi e spazi per il gioco, possono essere qualificati come luoghi di aggregazione giovanile;
   - In tinta arancio vengono evidenziati i luoghi sensibili rientranti nella categoria degli oratori;

   fermo restando che – *nelle more degli aggiornamenti in conseguenza di nuove realizzazioni o insediamenti* – la stessa identificazione potrà intervenire a fronte di richieste di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.
2. Di riservarsi, per il futuro, l'individuazione di ulteriori *"luoghi sensibili",* ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della Legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8, da effettuarsi a termini dell'art. 51 comma 1bis della Legge regionale 11 marzo 2015 n. 12;
3. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento ed alla planimetria allegata;

inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza;

a voti unanime favorevoli, espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lvo 267 del 18 agosto 2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Carmine Lavanga	Matteo Bottari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.